



COMUNE DI RANZANICO

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: PIAZZA DEI CADUTI, 1 - C.A.P. 24060 - CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A. 00579520164
TEL. (035) 829022 - FAX (035) 829268 - E-MAIL: info@comune.ranzanico.bg.it

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 95 del 13-11-2023

ORIGINALE

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15/09/2023, esecutiva, relativa all'approvazione del PIAO 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09/11/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2023;
- i successivi atti di variazione del bilancio di previsione;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022;
- la delibera della Giunta Comunale n. 43 del 09/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;

PREMESSO CHE il Comune di Ranzanico ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2023 in adeguamento dell'art. 79 CCNL 16.11.2022;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

CONSIDERATO che l'incremento di cui all'art. 33 D.L. 34/2019 può essere applicato sia al fondo risorse decentrate sia ad incremento del Fondo delle Elevate Qualificazioni;

VISTO l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

DATO ATTO che l'Ente risulta titolare delle misure del PNRR e/o soggetto attuatore, ma non rispetta le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 8 del DL 13/2023 ovvero:

- a) nell'anno 2022 è stato rispettato il saldo "Equilibrio di bilancio" di cui all'art. 1, c. 821, della L. 145/2018;
- b) nell'anno 2022 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1 c. 859 e 869 L.145/2018;
- c) sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228 c.5 del D.lgs. 267/2000 risulta superiore all'8 per cento (10,55%);
- d) il rendiconto dell'anno 2022 è stato approvato da parte del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 come confermato dall'art. 79 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € **29.326,16**;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € **732,55**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per **€ 499,20**. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16.11.2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, per **€ 422,50**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16.11.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 CCNL 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per **€ 0,00**. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 c. 6 del CCNL 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

TENUTO CONTO che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 3,96 è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 3,83, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo risorse decentrate e il relativo limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 devono essere adeguati in diminuzione al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018, per un importo pari ad **€ 7.461,44**;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;
- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis del CCNL 16.11.2022, e adeguate alle disposizioni del D.L. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 23.518,97, di cui **€ 21.864,72** soggette ai vincoli;

PRESO ATTO che è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2 CCNL 16.11.2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziati:

- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b CCNL 16.11.2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad **€ 1.341,42** (l'utilizzo è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi);
- ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) CCNL 16.11.2022, le somme per adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, nonché obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale Art. 98 c.1 lett. c) CCNL 2022, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori

del personale, per un importo pari a € 0,00 (tali risorse sono destinate al finanziamento degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 2023);

DATO ATTO che la Giunta Comunale (con deliberazione n. 43 del 09/11/2023) ha ritenuto di integrare le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16.11.2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 202,30**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022. Sul fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad **€ 202,30**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) e c. 5 CCNL 2022, le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018, a decorrere dal 01.1.2021 e a valere dall'anno 2021, quale recupero una tantum dell'incremento 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 79 c.5 CCNL 2022, per **€ 845,00**;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023, per gli Enti attuatori e gestori di progetti PNRR, della quota, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del fondo certificato nel 2016, per un importo pari ad **€ 0,00**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 (riferito all'anno 2023), della quota di **€ 155,83**, da destinare agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ, ex posizioni organizzative), pari allo 0,22% del monte salari 2018;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 (recupero una-tantum dell'annualità 2022) della quota di **€ 155,83**, da destinare agli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ, ex posizioni organizzative), pari allo 0,22% del monte salari 2018;
- iscrizione, fra le risorse variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), del CCNL 2019-2021, dei risparmi di spesa dell'anno precedente, pari a **€ 587,26** e accertati a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1^ aprile 1999;
- iscrizione, fra le risorse variabili delle somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile - art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018) per **€ 2.323,23**;
- iscrizione, fra le risorse variabili, delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 31/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia, per **€ 2.400,00**;

CONSIDERATO CHE l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2023 risulta pari ad **€ 8.213,17**, di cui € 1.341,42 soggette ai vincoli;

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che, all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui si stabilisce che: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

CONSIDERATO che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

VISTA la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato*”;

TENUTO CONTO che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del fondo, cosicché l'importo del fondo complessivo 2023 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € **31.732,14**, di cui € 23.206,14 soggette al limite 2016;

RILEVATO che, con riferimento alla retribuzione di risultato del Segretario comunale:

- Per numerosi anni il Comune di Ranzanico è rimasto privo di Segretario comunale titolare, avendo incaricato un Segretario comunale reggente “a scavalco”;
- Dal 14/11/2022 il Comune di Ranzanico ha un Segretario comunale “titolare”, in convenzione con i Comuni di Entratico, Luzzana e Gaverina Terme (con il Comune di Entratico capo-convenzione);
- Fino al 14/11/2022 il Comune di Ranzanico non erogava alcuna retribuzione di risultato al Segretario comunale, in quanto tale voce retributiva non è prevista per i Segretari “reggenti”, i quali percepiscono un compenso forfetario;
- Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari comunali (CCNL dell'Area Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 17/12/2020) prevede la corresponsione della retribuzione di risultato che (in base alla citata convenzione per lo svolgimento congiunto dell'ufficio di Segretario comunale tra i Comuni di Entratico, Luzzana, Ranzanico e Gaverina Terme) viene corrisposta dai singoli Comuni convenzionati;

CONSIDERATO il parere della Corte dei Conti del 10 marzo 2022 (deliberazione n. 22/2022/PAR), secondo il quale:

- Nei comuni in cui il numero dei dipendenti è aumentato rispetto all'anno 2018, vi è *“la possibilità di incrementare le risorse per il salario accessorio comprese le risorse eventualmente destinate alle posizioni organizzative”*, garantendo *“a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in misura proporzionale”*;
- *“La norma prevista dall'art. 23, c. 2, D.lgs. n. 75 del 2017 cit., rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere come riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio, e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti”*;
- Gli Enti che *“istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio”*;
- *“Così come gli enti locali possono procedere in autonomia alla programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nei limiti delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio”*;
- *“in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l'Amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione”*;

RITENUTO CHE:

- Quanto indicato nel citato parere della Corte dei Conti possa riferirsi anche al caso di nomina di un Segretario comunale titolare, con conseguente necessità di stabilire per la prima volta una retribuzione di risultato, senza dover contestualmente intaccare il fondo per le risorse decentrate spettante al personale dipendente;
- La retribuzione di risultato del Segretario comunale (nella misura stabilita dall'art. 42 del CCNL 16/05/2001) si aggiunge al fondo per il salario accessorio dei dipendenti comunali, senza intaccare l'ammontare di quest'ultimo;

DATO ATTO CHE:

- Secondo quanto stabilito dall'art. 42 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto il 16/05/2001 (tuttora applicabile), gli Enti del comparto destinano alla retribuzione di risultato *“con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari [...]”*
- Il “monte salari” comprende le somme corrisposte a titolo di trattamento economico, sia principale, sia accessorio, comprese le incentivazioni;
- Nel monte salari sono compresi i diritti di segreteria/rogito, nonché l'ammontare dell'indennità di risultato erogata nel corso dell'anno di riferimento, relativa all'anno precedente; sono, invece, esclusi gli oneri accessori a carico dell'Ente e gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni familiari, indennità di mensa, ecc.);
- Il monte salari del Segretario comunale, limitatamente a quanto di competenza del Comune di Ranzanico (escludendo, quindi, i compensi a carico degli altri Comuni convenzionati) ammonta a € 19.074,24, comprensivo di ipotetici diritti di segreteria/rogito nella misura di un quinto dello stipendio, da verificare a consuntivo in relazione ai diritti di segreteria/rogito che verranno effettivamente corrisposti nel corso dell'anno 2023;
- L'ammontare massimo della retribuzione di risultato del Segretario comunale corrisponde a € 1.907,42;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016 che, per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. “a”, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 53.099,29;

CONSIDERATO CHE il fondo di cui al punto precedente deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D.L. 34/2019 e del DM attuativo del 17/03/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 7.461,44, per un totale del nuovo limite complessivo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 pari ad € **45.637,85**;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2023 che, per le risorse soggetto al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett.b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente), va adeguato alle disposizioni del DL 34/2019 e di quanto definito DM attuativo del 17/03/2020, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, per un importo pari ad € 7.461,44, per un totale del nuovo limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 di € **42.772,52**;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 il salario accessorio complessivo è stato diminuito di un importo pari a 7.461,44 di cui:

- Fondo risorse decentrate, come indicato nei paragrafi precedenti per € 7.461,44;
- Fondo Elevate Qualificazioni pari a € 0,00;

CONSIDERATO CHE

- il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;
- l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 79 c.3 del CCNL 16.11.2022 che prevede un incremento anche per il fondo delle E.Q.;

CONSIDERATO CHE:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **22.872,23**;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **31.398,23**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 nel suo complesso (indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2023 risulta uguale al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017		
	ANNO 2016 €	ANNO 2023 €
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	34.487,87	23.206,14
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente COMPRESO Quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali (Incremento Art. 11-bis comma 2 D.L.	18.611,42	18.000,00

135/2018) e Quota art. 33 del DL 34/2019 e Quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		
Fondo Straordinario	0,00	1.410,55
Quota di diminuzione valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- diminuzione virtuale limite 2016	-7.461,44	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017 COMPRESO Quota integrazione EQ	45.637,85	42.616,69
Quota integrazione EQ finanziate ex art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022		311,66
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESO Quota integrazione EQ		OK

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo stabile soggetto al limite	28.992,25	29.326,16
Fondo variabile soggetta al limite	1.341,42	1.341,42
Diminuzione valore medio di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 SOLO FONDO RISORSE DECENTRATE	-7.461,44	-7.461,44
Risorse fondo prima delle decurtazioni	22.872,23	23.206,14
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	22.872,23	23.206,14
Decurtazioni per rispetto 2016		333,91
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		22.872,23
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente

Risorse stabili NON sottoposte al limite		1.654,25
Risorse variabili NON sottoposte al limite		6.871,75
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		31.398,23

PRESO ATTO che risulta non disponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 c.1 CCNL 16.11.2022 una quota di **€ 12.221,46** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2023;

Per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

DETERMINA

1. Di applicare l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
2. Di applicare l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto “*Crescita*”) che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come definito DM attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2023 rispetto ai presenti al 31/12/2018;
3. Di costituire il fondo risorse decentrate anno 2023 che, a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, ha un importo pari ad **€ 31.398,23**, come risultante dall'allegato schema di costituzione;
4. Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati impegnati ed erogati in corso d'anno per un importo pari ad **€ 12.221,46**;
5. Di assumere un impegno di spesa di (€ 31.398,23 – 12.221,46) **€ 19.176,77** da imputare alle seguenti missioni:
 - a. Codice 01.07-1.01.01.01.002 capitolo 27201;
 - b. Codice 01.06-1.01.01.01.002 capitolo 24001;
 - c. Codice 10.05-1.01.01.01.002 capitolo 95401;
 gestione competenza - del Bilancio Pluriennale 2023/2025 esercizio 2023;
6. Di stabilire che l'indennità di Posizione e di risultato per le EQ (compresi quota integrazione EQ finanziate dalla rinuncia delle capacità assunzionali - incremento Art. 11-bis comma 2 D.L. 135/2018 -, quota art. 33 del DL 34/2019 e quota art. 79 c.3 CCNL 16.11.2022) è pari a **€ 18.000,00**, per i quali si assume il corrispondente impegno di spesa da imputare alla missione 01.02-1.01.01.01.002, capitolo 5601 - gestione competenza - del Bilancio Pluriennale 2023/2025 esercizio 2023;
7. Di confermare il fondo per il lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 CCNL 1.4.1999, per l'anno 2023 per un importo pari ad **€ 1.410,55**, assumendo il relativo impegno di spesa da imputare alle seguenti missioni.

- a. Codice 01.07-1.01.01.01.002 capitolo 27201;
 - b. Codice 01.06-1.01.01.01.002 capitolo 24001;
 - c. Codice 10.05-1.01.01.01.002 capitolo 95401;
- gestione competenza - del Bilancio Pluriennale 2023/2025 esercizio 2023;
- 8. Di assumere un impegno di spesa di € **1.907,42**, per la retribuzione di risultato del Segretario comunale, da imputare alla missione 01.02-1.04.01.02.003, capitolo 7400 - gestione competenza - del Bilancio Pluriennale 2023/2025 esercizio 2023;
 - 9. Di dare atto che gli incentivi per funzioni tecniche *“sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”*, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
 - 10. Di dare atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance 2023, assegnati ai titolari di incarichi di E.Q. (Elevata Qualificazione), verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;
 - 11. Di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza;
 - 12. Di trasmettere la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alle RSU per opportuna conoscenza e informazione;
 - 13. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione: Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa ALESSANDRA GIUDICI

Ai sensi dell’art. 147 bis e 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere Favorevole di Regolarità contabile;

Si attesta inoltre che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009.

Ranzanico, li 13-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Dott.ssa GIUDICI ALESSANDRA